

Sul trasportato contra legem

Scritto da Administrator
Venerdì 23 Aprile 2010 19:12 -

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Rossano, avv. Domenico Monaco, ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

Nella causa civile n.686/2008 del Ruolo Gen. Affari Contenz.

avente ad oggetto: Risarcimento danni da incidente stradale;

promossa da Tizio

- ATTORE -

contro : Caio ass.ni S.p.A.,
CONVENUTA –

Sul trasportato contra legem

Scritto da Administrator
Venerdì 23 Aprile 2010 19:12 -

E: Sempronio

- CONVENUTO -

CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va precisato che l'attore, terzo trasportato, ha inteso agire nei confronti del responsabile civile e della sua Compagnia di assicurazioni anziché avvalersi delle disposizioni di cui all'art. 141 del Cod. Ass. priv. Tale facoltà è pienamente riconosciuta, per come chiarito dalla nota sentenza n.180/09 resa dalla Corte Costituzionale, la cui autorevolezza rende superfluo ogni ulteriore commento. Sempre preliminarmente in rito va dichiarata la procedibilità della domanda avendo l'attore adempiuto agli oneri di legge con la richiesta stragiudiziale di risarcimento danni datata 27.12.2006 allegata agli atti.

In merito all'eccezione di inoperatività di copertura assicurativa in quanto terzo trasportato su ciclomotore e quindi contra legem, va rilevato che tale questione, seppur diversamente risolta in Giurisprudenza, appare superata alla luce di quanto previsto dall'art. 27 della legge n. 142/92 che, recependo la direttiva CEE 99/232, ha eliminato ogni perplessità al riguardo, nel senso di ritenere che l'assicurazione obbligatoria deve comprendere sempre il rischio dei danni alla persona "causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto". Sussiste dunque, a parere di questo Giudicante, l'obbligo del risarcimento, da parte dell'assicuratore, anche nei casi di trasporto anomalo o contra legem, fermo restando, in tali casi, il diritto di rivalsa dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato, qualora la polizza (peraltro non prodotta da alcuna delle parti) subordini l'operatività della copertura assicurativa al trasporto eseguito nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia (Conforme App. Catania Sez. II, 24-01-2006) . Tuttavia va chiarito che il comportamento contra legem consapevolmente adottato dal danneggiato non può non assumere rilevanza ai fini dell'accertamento di una responsabilità concorsuale nella realizzazione del sinistro, essendo chiaro che il trasporto di due persone su un mezzo abilitato solo a trasportare il conducente

conferisce una più difficoltosa capacità di manovra e di controllo del mezzo e dunque aumenta la probabilità di subire maggiori danni in caso di sinistro. Fatte queste necessarie premesse e passando all'esame del merito, le risultanze probatorie concordano nel ritenere che il conducente del veicolo tg. xxxx, non rispettando la segnaletica orizzontale di dare precedenza, per come leggesi nei rilievi redatti dalle Autorità intervenute e per come confermato anche dai testi escussi, ha dato causa al sinistro, ma in virtù di quanto prima argomentato, va altresì ritenuto il pari concorso di colpa dell'attore, che ha appunto accettato il rischio decidendo di farsi trasportare su veicolo a ciò non abilitato. Va pertanto ritenuto sussistente un concorso di colpa del danneggiato in misura equivalente alla responsabilità del danneggiante nella realizzazione del sinistro. In ordine al quantum: i danni personali subiti dall'attore sono stati accertati e quantificati dall'espletata CTU medica, le cui conclusioni appaiono a questo Giudicante congruamente motivate e pienamente condivisibili, in linea con la migliore letteratura medica. Per la quantificazione dunque si provvede come di seguito: €. 849,60 per gg.20 di I.T.A.; €. 1.274,40 per gg. 60 di I.T.P. al 50%; €. 2.542,73 per invalidità permanente residua del 3%, il tutto come da tabella ex art. 139 del Codice delle assicurazioni (Dlgs. 209/2005) aggiornata al decreto Min. Svil. Econ. del 19.06.2009. Per quanto riguarda il risarcimento dei danni non patrimoniali sofferti (art. 2059 c.c.) cui pure ha diritto il danneggiato integrando l'illecito civile oggetto della presente causa gli estremi del reato contemplato all'art. 590 c.p., questo Giudicante aderisce all'orientamento della recente giurisprudenza di merito successiva all'arresto delle Sezioni Unite citato dalla convenuta (ovvero Tribunale di Milano, Sezione V Civile, Sent.19.02.2009, n. 2334 e sentenza Corte d'Appello Perugia del 24.11.2008 conforme Tribunale di Torino, Sezione quarta civile, nella sentenza n. 7876 del 27/11/2008 e Tribunale di Novara, Sentenza 16 febbraio 2009, n.23) secondo cui : " il giudice, potendo ritenere che la "voce" del danno non patrimoniale intesa come "sofferenza soggettiva" non sia adeguatamente risarcita, può procedere ad un' adeguata personalizzazione del danno non patrimoniale, liquidando, congiuntamente ai valori monetari di legge, una somma ulteriore che ristori integralmente il pregiudizio subito dalla vittima». Pertanto appare equo liquidare, considerata la natura del fatto, i postumi del sinistro, le sofferenze verisimilmente patite ed il tipo di cure ricevute, la somma di €. 800,00. Infine vanno riconosciute le spese mediche sopportate e accertate dall'Ausiliario per complessivi €. 230,00. Complessivamente dunque i danni ammontano a €. 5.696,73 e ridotti in ragione del pari concorso di colpa, vanno liquidati in €. 2.848,36. Su detta somma, già rivalutata dall'epoca del sinistro all'attualità, vanno aggiunti gli interessi c.d. compensativi che si ritiene equo liquidare nella misura del tasso legale, da computarsi ex Cass. SS.UU. n.1712/95 – Cass. N.5814/85 e successive, con decorrenza dalla data del sinistro e sino alla data della pubblicazione della sentenza. Sulla somma così determinata, inoltre, vanno riconosciuti gli interessi legali dal giorno della pubblicazione della sentenza sino al saldo. Quanto alle spese di giudizio, queste seguono la soccumbenza e sono da liquidare come in dispositivo.

P. Q. M.

Sul trasportato contra legem

Scritto da Administrator
Venerdì 23 Aprile 2010 19:12 -

Il Giudice di pace di Rossano (CS) ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta:

-dichiara che il sinistro per cui è causa si è verificato per pari responsabilità dell'attore e del convenuto sempronio;

-per l'effetto condanna il convenuto sempronio e la compagnia di assicurazioni Caio, in p.l.r.p.t., in solido fra loro, a pagare, a titolo di risarcimento danni, in favore di Tizio, la somma di €. 2.848,36, oltre agli interessi c.d. compensativi così come specificati in motivazione;

-compensa per metà le spese di lite tra le parti, condannando i convenuti in solido fra loro a rifondere all'attore, con distrazione in favore dell'avv. xxx, la restante metà che si liquida in complessivi €. 800,00 di cui €. 350,00 per diritti, €. 450,00 per onorari, oltre rimb. Forf., Iva e CAP come per legge.

Pone definitivamente a carico dei soccombenti in solido le spese di CTU.

Rossano il 05.12.2009

IL GIUDICE DI PACE
Avv. Domenico Monaco